

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 555 DEL 11/08/2020**

OGGETTO

ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12 - LOTTO 4" PER FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/11/2020 AL 31/10/2021 PER UFFICI E ISTITUTI SCOLASTICI - FORNITORE "SOENERGY SRL" - CIG 84027318F9

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 105 del 28/05/2020 e n. 135 del 28/07/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Visto l'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 "Riordino della spesa", convertito con Legge 135/2012, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di committenza per alcune categorie merceologiche, tra le quali gas naturale e combustibile per riscaldamento;

dato atto che la Provincia di Reggio Emilia è titolare di contratti di fornitura di gas naturale ad uso riscaldamento di uffici ed edifici scolastici nonché per l'utilizzo in attrezzature di laboratorio di istituti scolastici superiori (allegato A).

Tenuto conto che i contratti di cui sopra hanno scadenza in data 31/10/2020 e che sul portale Acquistinrete.PA ad oggi è attiva la seguente convenzione:

Convenzione Consip	GAS NATURALE 12 – Lotto 4
Scadenza	27/01/21
Fornitore	Soenergy Srl
Durata fornitura	12 mesi
Prezzo	Massimale prezzo Fisso: 75.000.000 Smc Prezzo variabile: calcolato come indicato nell'art. 7 del capitolato tecnico allegato

Dato atto che:

- la spesa per la fornitura di gas naturale è stimata in circa 85.400,00 euro annui, IVA compresa, da impegnare come segue:
 - 26.000,00 euro da imputare alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 2020-2022 ed al corrispondente capitolo 91 del Peg 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030205006, di cui
 - 8.000,00 euro sull'annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022;
 - 18.000,00 euro sull'annualità 2021 del Bilancio di Previsione 2020-2022;
 - 59.400,00 da imputare alla Missione 04 Programma 02, del Bilancio di Previsione 2020-2022 e al corrispondente capitolo 739 del Peg 2020 Codice

del Piano dei Conti Integrato 1030205006, di cui

- 15.000,00 euro sull'annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022;
- 44.400,00 euro sull'annualità 2021 del Bilancio di Previsione 2020-2022;
- l'oggetto del contratto e le clausole essenziali inerenti prezzo, termine, modalità di esecuzione della fornitura, modalità di pagamento, clausole di tracciabilità dei flussi finanziari sono descritti nel capitolato tecnico e nella convenzione stipulata da Consip in data 10/01/2020;
- in considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza della convenzione, il contratto di fornitura si intenderà perfezionato con la semplice ricezione da parte del fornitore dell'Ordinativo di Fornitura inviato con le modalità previste dalla convenzione stessa;

visto l'obiettivo di gestione R02G1OG2 del PEG 2020;

atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio,

DETERMINA

di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, la stipula del contratto di fornitura di Gas Naturale per le utenze della Provincia di Reggio Emilia di cui all'Allegato A, con la ditta SOENERGY SRL - Via Pietro Vianelli,1 – 44011 ARGENTA (FE) - P.I. 01565370382, tramite adesione alla convenzione denominata "GAS NATURALE 12 – Lotto 4 " pubblicata sul portale Acquisti in rete PA, per il periodo 01/11/2020 – 31/10/2021

di impegnare la relativa spesa pari ad euro 85.400,00 IVA compresa come segue:

- 26.000,00 euro da imputare alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 2020-2022 ed al corrispondente capitolo 91 del Peg 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030205006, di cui
 - 8.000,00 euro sull'annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022;
 - 18.000,00 euro sull'annualità 2021 del Bilancio di Previsione 2020-2022;
- 59.400,00 da imputare alla Missione 04 Programma 02, del Bilancio di Previsione 2020-2022 e al corrispondente capitolo 739 del Peg 2020 Codice del Piano dei Conti Integrato 1030205006, di cui
 - 15.000,00 euro sull'annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022;
 - 44.400,00 euro sull'annualità 2021 del Bilancio di Previsione 2020-2022;

di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del comma 2 dell'art. 125 e del comma 2 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006, è Broccoli Valeria, responsabile

dell'U.O. Gestione Bilancio e Investimenti;

- si provvederà ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 N. 136 e dal D. L. 12 novembre 2010, N. 187;
- il codice identificativo gara (CIG) derivato attribuito dall'Anac, è 84027318F9, mentre il Cig della Convenzione Lotto 4 è 79397221DE;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

- il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nel garantire all'Ente la fornitura di Gas Naturale per il periodo 01/11/2020 – 31/10/2021;
- l'oggetto del contratto e le clausole essenziali inerenti prezzo, termine, modalità di esecuzione della fornitura, modalità di pagamento, clausole di tracciabilità dei flussi finanziari sono descritti nel capitolato tecnico e nella convenzione stipulata da Consip in data 10/01/2020;
- in considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza della convenzione, il contratto di fornitura si intenderà perfezionato con la semplice ricezione da parte del fornitore dell'Ordinativo di Fornitura inviato con le modalità previste dalla convenzione stessa.

Allegati:

Convenzione

Capitolato Tecnico

Corrispettivi

Elenco PDR

Reggio Emilia, lì 11/08/2020
IL DIRIGENTE DEL

Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Reggio Emilia, lì 11/08/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 2 - CIG 7939691847

LOTTO 3 - CIG 793970757C

LOTTO 4 - CIG 79397221DE

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 2019 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”)

E

Soenergy S.r.l., sede legale in Argenta (Fe), Via Pietro Vianelli n. 1, capitale sociale Euro 2.500.000 I.V., iscritta al Registro delle Imprese di Ferrara al n. 01565370382, P. IVA 01565370382, domiciliata ai fini del presente atto in Argenta (Fe), Via Pietro Vianelli n. 1, in persona del Vice Presidente amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Renato Guerzoni, giusta poteri allo stesso conferiti dall’art. 19 dello statuto societario e da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2019 (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”);

PREMESSO

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo



- della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
 - d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
 - e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
 - f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
 - g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di forniture di gas naturale dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 10 Lotti geografici ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 03/07/2019 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-124 del 01/07/2019;
 - h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti nn. 2, 3, e 4 della procedura di cui sopra, a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
 - i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e i suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - j) che il Fornitore ha presentato, per i Lotti 2, 3, e 4 la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:



- i) le garanzie definitive rilasciate in favore della Consip S.p.A. dalla:
- Elba Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1570370 per un importo di Euro 236.800,00 = (duecentotrentaseimilaottocento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 2 emessa in data 16/12/2019;
 - Elba Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1570382 per un importo di Euro 172.000,00 = (centosettantaduemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 3 emessa in data 16/12/2019;
 - Generali Italia S.p.A. ed avente n. 390868504 per un importo di Euro 142.800,00 = (centoquarantaduemilaottocento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 4 emessa in data 04/12/2019;
- ii) le garanzie definitive rilasciate alla Consip S.p.A. in favore delle Amministrazioni dalla:
- Elba Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1570380 per un importo di Euro 2.131.600,00 = (duemilionicentotrentunomilaseicento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi, per il Lotto2 emessa in data 16/12/2019;
 - Elba Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1573540 per un importo di Euro 902.800,00 = (novecentoduemilaottocento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 3 emessa in data 19/12/2019;
 - Generali Italia S.p.A. ed avente n. 390868505 per un importo di Euro 750.400,00 = (settecentocinquantamilaquattrocento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 4 emessa in data 04/12/2019;
- iii) le garanzie rilasciate in contanti mediante:
- bonifico bancario effettuato in data 20 dicembre 2019 e di importo pari ad Euro 11.400,00 (undicimilaquattrocento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 2,
 - bonifico bancario effettuato in data 20 dicembre 2019 e di importo pari ad Euro 10.050,00 (diecimilacinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 3,
 - bonifico bancario effettuato in data 20 dicembre 2019 e di importo pari ad Euro 9.400,00 (novemilaquattrocento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 4;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con



firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (*Capitolato Tecnico* che contiene anche l'Allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni"), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Corrispettivi), l'Allegato "D" (Condizioni Generali), l'Allegato "E" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "F" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "G" (chiarimenti resi in fase di gara), l'Allegato "H" (Patto di integrità).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - d) **Data di Attivazione della Fornitura**: la data effettiva di inizio di erogazione del gas naturale;
 - e) **Fornitore**: l'impresa risultata aggiudicataria dei Lotti nn. 2, 3 e 4 di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Lotto**: il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
 - Lotto 2: Lombardia;
 - Lotto 3: Veneto, Trentino Alto Adige;
 - Lotto 4: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia;all'interno del quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo del Lotto oggetto della presente Convenzione;
 - g) **Quantitativo massimo del Lotto**: si intende il quantitativo massimo della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi ivi compresa la quota - pari al 50% - eventualmente acquistabile, dalle Amministrazioni Contraenti a Prezzo Fisso pari a:
 - 200.000.000 smc per il Lotto n. 2;
 - 90.000.000 smc per il Lotto n. 3;
 - 75.000.000 smc per il Lotto n. 4;
 - h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
 - i) **Punto di Consegna (PdC)**: il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di



trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale;

- j) **Punto di Riconsegna (PdR):** il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura all'Amministrazione;
 - k) **TIVG:** è l'Allegato A della deliberazione ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i. "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)".
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di gas naturale, a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire gas naturale ed i servizi connessi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo del Lotto pari a: **200.000.000 smc** per il **Lotto n. 2**; pari a **90.000.000 smc** per il **Lotto n. 3** e pari a **75.000.000 smc** per il Lotto 4.



3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato E; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato E.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, siano esauriti il Quantitativo Massimo e gli incrementi previsti ai sensi del precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione alla presente Convenzione, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore alle stesse condizioni, nel periodo di efficacia della medesima, l'aumento delle prestazioni contrattuali di un quantitativo aggiuntivo (*plafond*) nel limite del 10% del Quantitativo Massimo del suddetto Lotto.
7. Il Fornitore successivamente all'attivazione dei due quinti e del Plafond di cui ai precedenti commi 5 e 6, qualora un lotto sia in prossimità dell'esaurimento, ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo di fornitura del medesimo Lotto (di seguito "Lotto/i Beneficiario/i") utilizzando il/i plafond del/dei lotto/i non esaurito/i (di seguito "Lotto/i Cedente/i"). Il quantitativo verrà prelevato nel limite del 10% del/i predetto/i Lotto/i Cedente/i, a partire da quello che, alla data dell'esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del plafond aggiuntivo viene comunicata preventivamente a mezzo PEC a Consip S.p.A. ed autorizzata da quest'ultima.
8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere: per il **Lotto 2** dal **15/01/2020**, per i **Lotti 3 e 4** dal **27/01/2020**; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre



nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n. 12 (dodici) mesi a partire dalla data di Attivazione della Fornitura.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, per i soli PdC/PdR per cui è stata acquistata la fornitura a Prezzo Variabile e che sono stati attivati nel primo trimestre di ogni anno, la durata della fornitura sarà valida fino al 31 marzo dell'anno successivo.
4. Con riferimento al comma precedente, limitatamente ai PdC/PdR la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio, è facoltà dell'Amministrazione Contraente richiedere al Fornitore una durata della fornitura di 12 mesi.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto e distribuzione con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore si impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei PdC/PdR che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e nei relativi Allegati.

Il Fornitore si impegna, a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, entro n. 3 (tre) mesi precedenti la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura invitandola a verificare sul portale www.acquistinretepa.it la presenza di una nuova Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi attiva.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche eventualmente prorogata), un file - il cui formato verrà concordato tra le Parti -, contenente l'anagrafica completa di tutte le utenze attivate nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni Contraenti e l'indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L'anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie affinché l'attivazione abbia buon fine cioè, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "Elenco delle utenze".
4. Posto che la *lex specialis* di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell'Allegato D - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato D, prendono atto che, in considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto, il quale non prevede



prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione.

5. A parziale deroga dell'art. 15, comma 5, Allegato D - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalle deliberazioni ARERA n. 302/16, n. 783/17 e 196/2019 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.
6. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "Elenco delle utenze" o nell'Allegato 2 - "Nuovi allacci". Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PdC/PdR per i quali viene dettagliata la richiesta d'attivazione.
7. Il Fornitore s'impegna altresì, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, a fornire il gas naturale alle Amministrazioni che, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, attivano la Fornitura di gas naturale a Prezzo Fisso, fino al raggiungimento di un quantitativo massimo, almeno pari al 50% del Quantitativo Massimo del Lotto.
8. Il Fornitore, al raggiungimento del limite quantitativo (50%) di cui al precedente comma, ha facoltà di non accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta la Fornitura a Prezzo Fisso ed è obbligato a comunicare a Consip, con PEC, l'esaurimento della disponibilità della fornitura a Prezzo Fisso. Sarà premura della stessa Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione inibendo a Sistema l'acquisto del prodotto a Prezzo Fisso.
9. Il fornitore nel caso decida, successivamente al raggiungimento della suddetta soglia percentuale, di non accettare più ordinativi di fornitura a Prezzo fisso è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui precedente comma.
10. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della tipologia di fornitura, se a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, all'interno del documento di fatturazione.
11. Con riferimento al Lotto 10 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a:
 - rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d'ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) i Punti di prelievo presenti nell'All. 1 - "*Elenco delle utenze*" (allegato obbligatorio all'ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA;
 - b) siano presenti non meno di 10 PdC/PdR dislocati su di un'area geografica che insista su almeno 4 regione del territorio italiano;
 - c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 400.000 smc;
 - d) emessi da un unico Punto Ordinante;
 - rendere disponibile i seguenti servizi:
 - e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d'utenza,...);
 - f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell'ambito della presente convenzione;
 - g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall'Amministrazione contraente, così come dettagliato all'art. 14 dell'All. A - Capitolato Tecnico;



- accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell'ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*. In tali casi, qualora l'Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all'ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell'ambito del Lotto Italia.
12. Il Fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di nuovi allacci, secondo le tempistiche e le modalità indicate all'art. 12 dell'Allegato A – Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile.
 13. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto attuativo eseguito nell'ambito della presente Convenzione, la data di cessazione dello stesso, nonché a comunicare la data di emissione della fattura/e relativa/e all'ultimo mese di somministrazione afferente al contratto attuativo di cui sopra.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Per l'esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato *"Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni"* al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 11, anche in formato



elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.

2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Attivazione della Fornitura;
 - PdC/PdR;
 - Matricola contatore;
 - Categoria d'uso;
 - Indirizzo di fornitura;
 - Indirizzo di fatturazione;
 - Volume annuo stimato per ciascun PdC/PdR;
 - Importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
 - Data termine ultimo contratto attuativo;
 - Data di chiusura invio dati per reportistica data warehouse e flusso dati per le commissioni a carico del fornitore;
- dati relativi all'andamento economico-finanziario della Convenzione, tra i quali il rapporto tra l'importo delle fatture incassate e il totale fatturato, *unpaid ratio*, sia trimestrale che complessivo e distinto per tipologia di Amministrazione e Lotto.

Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato al Capitolato Tecnico "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni*".

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati secondo quanto indicato all'art. 7 del Capitolato Tecnico nonché sulla base di quanto indicato nell'Offerta



Economica.

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all’indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell’Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d’ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul:
 - conto corrente n. 000000000200, intestato al Fornitore presso il Banco Popolare, Codice IBAN IT52R0503467171000000000200;
 - conto corrente n. 000000003301 intestato al Fornitore presso Ubi Banca, Codice IBAN IT36H0311102402000000003301;
 - conto corrente n. 000013528X42 intestato al Fornitore presso la Banca Popolare di Sondrio, Codice IBAN IT97S0569611200000013528X42;
 - conto corrente n. 018000063152 intestato al Fornitore presso Rovigo Banca, Codice IBAN IT71G0898667320018000063152;
 - conto corrente n. CC0130022975 intestato al Fornitore presso San Felice Banca Popolare, Codice IBAN IT87S0565202400CC0130022975;
 - conto corrente n. 000001000013 intestato al Fornitore presso Banca Popolare di Bari, Codice IBAN IT18U0542402401000001000013.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico



consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei PdC/PdR ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Con esclusivo riferimento alle utenze che hanno diritto al servizio di Fornitura di Ultima Istanza (FUI) di cui al TIVG e all'art. 22 del D.Lgs. n. 164/2000, nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto attuativo s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (switching) delle utenze inadempienti dell'Amministrazione al nuovo esercente senza che si verifichi alcuna interruzione del servizio.
12. Il precedente comma trova applicazione anche per le utenze non aventi diritto al FUI esclusivamente qualora intervengano ulteriori meccanismi regolatori, tali da garantire la



continuità del servizio anche dopo l'interruzione della fornitura da parte del Fornitore.

13. In conformità all'art. 39 bis dell'Allegato A alla Deliberazione l'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente (ARERA) n. 64/09 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall'esercente il Servizio di Default, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal Servizio di Default, richiedere all'Amministrazione la comprova dell'avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora. Resta inteso che il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento fondi per l'adempimento del debito pregresso. Resta, comunque, salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto **S** indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
15. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto *Sepa Direct Debit* - SDD verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto **S** indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto previa verifica del Fornitore dell'effettivo pagamento effettuato tramite SDD. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la Data di Attivazione della Fornitura, espleteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l'Amministrazione contraente richieda l'applicazione dello sconto "S" ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura.
16. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le Forniture a Prezzo Variabile, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
17. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 9 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,01 eurocent/smc, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
18. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che



saranno entrambi resi noti sul portale www.acquistinretepa.it all'attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.

19. Tutti gli atti di cessione del credito di cui ai commi 10 e 17 dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/i PdC/PdR, così come definiti alle lettere t), u) art. 2 del Capitolato Tecnico, cui si riferisce l'atto.
20. Nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto attuativo s'intenderà risolto di diritto.

ARTICOLO 10

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, rispetto rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura indicata nell'Ordinativo di Fornitura, per ciascun PdC/PdR non attivato, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale all'1 per mille del valore della fornitura e comunque fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il valore della fornitura verrà calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei singolo/i PdC/PdR per i quali si è verificato il ritardo dell'attivazione della fornitura, per 50 Eurocent/smc.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate all'articolo 11 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il



Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

In caso di richiesta di estrazione di copia di verbali ispettivi da effettuarsi nel termine di 5 giorni lavorativi indicato, lo stesso decorrerà dalla data di ricezione dei verbali.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Eventuali ulteriori difese prodotte dal fornitore successivamente alla scadenza dei termini indicati non verranno prese in considerazione da Consip S.p.A., in quanto irrilevanti.

4. In caso di invio delle informazioni di cui all'allegato al Capitolato Tecnico "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni*" oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00 per ogni mese di ritardo. Resta inteso che, l'invio con scarti, pari al 100%, come nell'allegato "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni*" deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. Rimane fermo altresì, che in caso di scarti inferiori al 100% il fornitore ha l'obbligo di inviare nuovamente le informazioni in formato corretto.
5. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 3 del successivo articolo 15, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 3 del seguente articolo 15 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
6. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 8 comma 1, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.

ARTICOLO 11

GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato le seguenti



garanzie definitive rilasciate da:

- Elba Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1570370 per un importo di Euro 236.800,00 = (duecentotrentaseimilaottocento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 2 emessa in data 16/12/2019;
 - Elba Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1570382 per un importo di Euro 172.000,00 = (centosettantaduemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 3 emessa in data 16/12/2019;
 - Generali Italia S.p.A. ed avente n. 390868504 per un importo di Euro 142.800,00 = (centoquarantaduemilaottocento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 4 emessa in data 04/12/2019;
2. Le garanzie rilasciate coprono tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
- In caso di mancata formalizzazione del contratto di fornitura per fatto del Fornitore, Consip si riserva di procedere con la risoluzione della Convenzione e con la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. Le garanzie prestate in favore della Consip S.p.A. operano a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato, in favore della delle Amministrazioni Contraenti, le seguenti garanzie definitive rilasciate da:
- Elba Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1570380 per un importo di Euro 2.131.600,00 = (duemilionicentotrentunomilaseicento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi, per il Lotto2 emessa in data 16/12/2019;
 - Elba Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1573540 per un importo di Euro 902.800,00 = (novecentoduemilaottocento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 3 emessa in data 19/12/2019;
 - Generali Italia S.p.A. ed avente n. 390868505 per un importo di Euro 750.400,00 = (settecentocinquantamilaquattrocento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, per il Lotto 4 emessa in data 04/12/2019;
2. Le garanzie coprono tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. Le garanzie coprono altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità,



l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

3. Le garanzie prestate in favore delle Amministrazioni decorrono dalla data di stipula della Convenzione e cessano alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni ovvero, in alternativa, dalla produzione della documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge di cui all'articolo 9, comma 7 delle condizioni generali, emessa alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
4. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
5. E' onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l'importo delle somme percepite dal Garante.
6. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, in alternativa, dalla produzione della documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge di cui all'articolo 9, comma 7 delle condizioni generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.A. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.A. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.

7. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della



posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.

8. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
10. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
11. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione in contanti mediante:
 - bonifico bancario effettuato in data 20 dicembre 2019 e di importo pari ad Euro 11.400,00 (undicimilaquattrocento/00) per il Lotto 2,
 - bonifico bancario effettuato in data 20 dicembre 2019 e di importo pari ad Euro 10.050,00 (diecimilacinquanta/00) per il Lotto 3,
 - bonifico bancario effettuato in data 20 dicembre 2019 e di importo pari ad Euro 9.400,00 (novemilaquattrocento/00) per il Lotto 4.
12. Ferma restando l'operatività delle garanzie di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c ter), del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Costituisce altresì causa di risoluzione l'indisponibilità sopravvenuta per il Fornitore di



accesso alle reti di trasporto del Lotto di pertinenza.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 0,06 Eurocent per ciascun smc fatturato (0,06 Eurocent/smc), con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del



Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai *reports* specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT3800306903240100000005558.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e



di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 10/01/2020

CONSIP S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

C.F.: CNNCST63B16H501V

Certificatore: Poste Italiane EU Qualified Certificates CA

Validità: dal 19.06.2018 al 18.06.2021

Soenergy S.r.l.

Ing. Renato Guerzoni

C.F.: GRZRNT64P26A965I

Certificatore: InfoCert S.p.a.

Validità: dal 09/08/2018 al 09/08/2021

Firma digitale: n. 20157113301186



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Garanzie); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì 10/01/2020

Soenergy S.r.l.

Ing. Renato Guerzoni

C.F.: GRZRNT64P26A965I

Certificatore: InfoCert S.p.a.

Validità: dal 09/08/2018 al, 09/08/2021

Firma digitale: n. 20157113301186

ALLEGATO A

CAPITOLATO TECNICO



INDICE

ARTICOLO 1 PREMESSA.....	3
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 OGGETTO DELL'APPALTO	5
ARTICOLO 4 CONSUMI STIMATI DI GAS NATURALE	6
ARTICOLO 5 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	6
ARTICOLO 6 RECESSO E CESSAZIONE	9
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI	9
ARTICOLO 8 FATTURAZIONE DEI CONSUMI	13
ARTICOLO 9 GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA	13
ARTICOLO 10 ASSISTENZA ALLE AMMINISTRAZIONI.....	14
ARTICOLO 11 VERIFICHE ISPETTIVE.....	15
ARTICOLO 12 RICHIESTE DI NUOVI ALLACCI ALLA RETE	22
ARTICOLO 13 FLUSSO DATAMART	22
ARTICOLO 14 SERVIZI RELATIVI AL SOLO LOTTO 10 – ITALIA	23



ARTICOLO 1

PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nella Convenzione e nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nello Schema di Convenzione si applicano le seguenti ulteriori definizioni:

- a. **ARERA**: l'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b. **Amministrazione/i Contraente/i**: la/e Amministrazione/i Pubblica/Pubbliche che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- c. **Categoria d'Uso**: l'elemento che caratterizza ciascun PdC/PdR in funzione della destinazione d'uso del gas naturale. Ai fini della presente Convenzione fa fede la Categoria d'Uso risultante dall'anagrafica del Distributore Locale;
- d. **Consumo Stimato (o Consumo Stimato del Contratto)**: è il quantitativo complessivo presunto della fornitura, espresso in smc, indicato nell'Ordinativo di Fornitura;
- e. **Contratto/i attuativo/i**: Contratto/i di fornitura stipulato/i dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura generati sul Portale www.acquistinretepa.it;
- f. **Data di Attivazione della Fornitura (o Data di Attivazione)**: data effettiva di inizio erogazione di gas naturale;
- g. **Delivery**: è il periodo di somministrazione, di durata 12 mesi continuativi, delle Forniture a Prezzo Fisso. Tale periodo decorre dalla Data di Attivazione.

Nella tabella seguente sono identificati, in funzione della *m-esima Data di Attivazione della Delivery* (con $m = 1, 2, 3, \dots, 12$) nell'anno solare n - colonna "B" -, i 4 Quarter che compongono le Delivery (*Quarter di riferimento della Delivery* - colonna "C" -).

A	B	C
Periodo di invio dell'Ordinativo a Sistema	<i>m</i> -esima Data di Attivazione della Delivery nell'anno solare n	Quarter di riferimento della Delivery
16 Ott (anno $n-1$) - 15 Nov (anno $n-1$)	$m=1$: 1° Gennaio	Q1; Q2; Q3; Q4 dell'anno n
16 Nov (anno $n-1$) - 15 Dic (anno $n-1$)	$m=2$: 1° Febbraio	
16 Dic (anno $n-1$) - 15 Gen (anno n)	$m=3$: 1° Marzo	Q2; Q3; Q4 dell'anno n ; Q1 dell'anno $n+1$
16 Gen (anno n) - 15 Feb (anno n)	$m=4$: 1° Aprile	
16 Feb (anno n) - 15 Mar (anno n)	$m=5$: 1° Maggio	



16 Mar (anno <i>n</i>) - 15 Apr (anno <i>n</i>)	<i>m</i> =6: 1° Giugno	Q3; Q4 dell'anno <i>n</i> ; Q1; Q2 dell'anno <i>n</i> +1
16 Apr (anno <i>n</i>) - 15 Mag (anno <i>n</i>)	<i>m</i> =7: 1° Luglio	
16 Mag (anno <i>n</i>) - 15 Giu (anno <i>n</i>)	<i>m</i> =8: 1° Agosto	
16 Giu (anno <i>n</i>) - 15 Lug (anno <i>n</i>)	<i>m</i> =9: 1° Settembre	Q4 dell'anno <i>n</i> ; Q1; Q2; Q3 dell'anno <i>n</i> +1
16 Lug (anno <i>n</i>) - 15 Ago (anno <i>n</i>)	<i>m</i> =10: 1° Ottobre	
16 Ago (anno <i>n</i>) - 15 Set (anno <i>n</i>)	<i>m</i> =11: 1° Novembre	
16 Set (anno <i>n</i>) - 15 Ott (anno <i>n</i>)	<i>m</i> =12: 1° Dicembre	Q1; Q2; Q3; Q4 dell'anno <i>n</i> +1

Segnatamente, per ogni *Periodo di invio dell'Ordinativo di Fornitura a Sistema* (colonna "A") verrà calcolato e reso noto da Consip S.p.A., sul portale www.acquistinretepa.it, il Prezzo Fisso relativo alla corrispondente *m-esima Data di Attivazione della Delivery* (colonna "B") sulla base dei *Quarter di riferimento della Delivery* (colonna "C").

- h. Distributore Locale o Distributore:** il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas presso la Rete di Distribuzione;
- i. Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese, che fornisce gas naturale ai clienti finali, risultato aggiudicatario del/i Lotto/i n./nn. 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 e/o 9 e/o 10 della presente procedura di gara e che, conseguentemente, sottoscrive il/i contratto/i di fornitura, obbligandosi a quanto negli stessi previsto;
- j. Fornitura a Prezzo Fisso:** fornitura di gas naturale, della durata di 12 mesi continuativi (Delivery), durante la quale il corrispettivo - Prezzo Fisso - resta fisso ed invariabile;
- k. Fornitura a Prezzo Variabile:** fornitura di gas naturale durante la quale il corrispettivo - Prezzo Variabile - varia trimestralmente;
- l. Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- m. Gruppo di Misura:** la parte dell'impianto di alimentazione dell'utente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas naturale e per il collegamento all'impianto interno dell'utente finale, comprensivo, eventualmente, di un correttore dei volumi misurati;
- n. Lotto:** rappresenta l'ambito geografico ove il Fornitore è tenuto ad erogare gas naturale a mezzo Reti delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
- Lotto 1: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
- Lotto 2: Lombardia
- Lotto 3: Veneto, Trentino Alto Adige
- Lotto 4: Emilia Romagna, Friuli
- Lotto 5: Toscana, Umbria, Marche
- Lotto 6: Lazio
- Lotto 7: Abruzzo, Molise
- Lotto 8: Campania, Puglia, Basilicata
- Lotto 9: Calabria, Sicilia
- Lotto 10: Italia.
- o. Luogo di Fornitura:** ubicazione fisica del/i Gruppo/i di Misura ove deve essere fornito il gas naturale indicato dalle Amministrazioni Contraenti nell'Ordinativo di Fornitura;
- p. Ordinativo di Fornitura o Ordinativo (ODA):** il documento generato mediante il Portale www.acquistinretepa.it con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità



Ordinanti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;

- q. Potere Calorifico Superiore (PCS) a condizioni standard:** il PCS di riferimento del presente Capitolato pari a 38,1 MJ/smc. Ai fini della presente Convenzione e dei relativi allegati, i corrispettivi del gas naturale si riferiscono a tale PCS; sono adeguati in fattura in proporzione al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR;
- r. Prezzo Variabile:** il prezzo calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 1.1 del presente Capitolato;
- s. Prezzo Fisso:** il prezzo calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 1.2 del presente Capitolato;
- t. Punto di Consegna (PdC):** il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale;
- u. Punto di Riconsegna (PdR):** il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura all'Amministrazione;
- v. Quarter:** trimestre dell'anno solare. Nel dettaglio:
 - Q1: Gennaio, Febbraio, Marzo;
 - Q2: Aprile, Maggio, Giugno;
 - Q3: Luglio, Agosto, Settembre;
 - Q4: Ottobre, Novembre, Dicembre;
- w. Rete di Distribuzione:** Rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, attraverso la quale è esercitata l'attività di distribuzione di gas naturale ivi compresa la parte di Rete alimentata a mezzo carro bombolaio;
- x. Rete di Trasporto Nazionale (RTN):** rete nazionale di gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 18 del 23 gennaio 2001;
- y. Reti:** Rete di Distribuzione e/o Rete di Trasporto Nazionale (RTN);
- z. smc:** standard metro cubo, unità di misura di volume riferita a condizioni "fisiche" standard, ossia alla pressione di 1,01325 bar – pressione atmosferica standard ed alla temperatura di 15°C;
- aa. TISG:** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 229/2012/R/gas e s.m.i. *"Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (SETTLEMENT)";*
- bb.α:** valore derivante dal rapporto tra i volumi di gas consumati nel periodo invernale (mesi da novembre a marzo) e i volumi di gas consumati nell'anno solare.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto è la fornitura continuativa di gas naturale, a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, per il periodo di cui al successivo articolo 5, presso i PdC/PdR indicati nell'Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura.
2. Il gas naturale fornito dovrà essere composto da gas costituiti da idrocarburi o da miscele di



idrocarburi, essenzialmente metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete di Trasporto dell'operatore maggiore, ai sensi della deliberazione ARERA n. 185/05 e s.m.i..

3. Il gas naturale erogato dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzato presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
4. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni sono validi a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti al successivo articolo 5 del presente Capitolato.

ARTICOLO 4

CONSUMI STIMATI DI GAS NATURALE

1. Il Consumo Stimato di gas naturale su base annua per ciascun PdC/PdR è indicato nell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione Contraente.
2. Nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risulti diverso dal consumo indicato nell'Ordinativo di Fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nei relativi allegati.

ARTICOLO 5

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La richiesta di attivazione della fornitura di gas naturale avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni Pubbliche dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere inviati dalle Amministrazioni con l'indicazione dei PdC/PdR unitamente alla più recente stima disponibile dei consumi di 12 mesi continuativi relativi ai predetti PdC/PdR, secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1 (obbligatorio all'ODA) – *Elenco delle utenze*. Nei casi di cui al successivo comma 4, ai fini dell'erosione del massimale, la suddetta stima deve essere riferita alla durata complessiva della fornitura.
3. La durata della fornitura di ciascun Ordinativo di Fornitura è di 12 mesi continuativi a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura e senza possibilità di tacito rinnovo.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, la durata della fornitura per i soli PdC/PdR per cui è stata acquistata la Fornitura a Prezzo Variabile e che sono stati attivati nel primo trimestre di ogni anno, sarà valida fino al 31 marzo dell'anno successivo.
4. Con riferimento al comma precedente, limitatamente ai PdC/PdR la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio, è facoltà dell'Amministrazione Contraente richiedere al Fornitore una durata della fornitura di 12 mesi.
5. L'attivazione della fornitura avviene nei tempi e con le modalità conformi con quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Capitolato.
6. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell'Allegato 1 all'ODA - *Elenco delle utenze* o nell'Allegato 2 "*Nuovi allacci*", ai fini del



godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all'ODA la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all'emissione dell'ODA, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.

7. Il Fornitore è obbligato ad accettare l'Ordinativo di Fornitura a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - a) giunga correttamente compilato secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1 – *Elenco delle utenze* o Allegato 2 “*Nuovi allacci*”;
 - b) i PdC/PdR indicati nell'Ordinativo di Fornitura siano ubicati sulle Reti situate all'interno del Lotto aggiudicato al Fornitore.
8. I PdC (c.d. *diretti*) e le utenze prive di Categoria d'Uso o con Categoria d'Uso diverse da quelle indicate nel successivo art. 7, ai fini della presente Convenzione, vengono considerati, per valori di $\alpha \geq 60\%$, appartenenti alla Categoria d'Uso Termica e, per valori di $\alpha < 60\%$, appartenenti alla Categoria d'Uso Non Termica.
9. È facoltà del Fornitore non procedere all'attivazione della/e fornitura/e presente/i nell'Ordinativo, qualora siano assenti o non correttamente compilati i campi obbligatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la Categoria d'Uso;
 - la data di Attivazione della fornitura;
 - l'identificativo PdC/PdR.
10. Nel caso si verifichi la circostanza di cui al precedente punto, il Fornitore deve darne comunicazione all'Amministrazione entro 4 (quattro) giorni lavorativi, motivando le ragioni del rifiuto dell'attivazione della fornitura ed assistendo l'Amministrazione, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura e/o dell'eventuale integrazione.
11. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale o al Gestore di Rete, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell'Ordinativo di Fornitura, s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'Attivazione della fornitura ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo e/o dell'eventuale integrazione.
12. Una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Generali e nella Convenzione, il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso entro le ore 24:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso dopo le ore 24:00 del 15 del mese, **salva diversa data concordata tra le parti**. In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di gas naturale per le utenze che si trovano già in fornitura con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. *utenze attive*), potrà



avvenire esclusivamente il primo giorno solare del mese, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione per ogni giorno di ritardo.

13. Il termine ultimo che l'Amministrazione può indicare nell'Ordinativo di Fornitura come data di Attivazione delle utenze, è il primo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza di ciascun singolo Lotto della Convenzione, anche eventualmente prorogata.
14. Ai fini dell'attivazione della fornitura, l'Amministrazione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, delega il Fornitore a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per l'attivazione (ivi compresi quelli per svincolo, disdetta o recesso dal precedente Fornitore di gas naturale) e la gestione della fornitura di gas naturale per le utenze dell'Amministrazione, per tutta la durata della fornitura.
15. Ai fini dell'applicazione dei prezzi previsti dalla presente Convenzione, farà fede esclusivamente la Categoria d'Uso risultante dall'anagrafica del Distributore Locale. Pertanto, qualora l'Amministrazione indichi nell'Ordinativo di Fornitura una Categoria d'Uso differente rispetto a quella del Distributore Locale, il Fornitore applicherà i prezzi corrispondenti alla Categoria d'Uso indicata dal Distributore Locale. Il Fornitore ne darà comunque evidenza all'Amministrazione assistendola, ove possibile, nel cambio di Categoria d'Uso.
16. Le previsioni contenute nei commi 8, 9, e 14, del presente articolo integrano quanto previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali.
17. Le Amministrazioni Contraenti possono acquistare la Fornitura di gas naturale a Prezzo Fisso per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:
 - **52.500.000** smc per il Lotto 1;
 - **100.000.000** smc per il Lotto 2;
 - **45.000.000** smc per il Lotto 3;
 - **37.500.000** smc per il Lotto 4;
 - **27.500.000** smc per il Lotto 5;
 - **60.000.000** smc per il Lotto 6;
 - **15.000.000** smc per il Lotto 7;
 - **30.000.000** smc per il Lotto 8;
 - **17.500.000** smc per il Lotto 9;
 - **20.000.000** smc per il Lotto 10.

Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale del Lotto e non costituisce un lotto accessorio a sé stante. È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura di gas naturale a Prezzo Fisso oltre il predetto limite del 50%, purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione.

18. Il Fornitore, al raggiungimento del quantitativo di cui al precedente comma, ha la facoltà di non accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta la Fornitura a Prezzo Fisso. Il Fornitore comunica a Consip, con PEC, l'esaurimento della disponibilità della Fornitura a Prezzo Fisso e sarà premura della stessa Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione.
19. La possibilità di richiedere la fornitura a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile è discrezionale per le amministrazioni che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione



dell'Ordinativo di Fornitura. La fornitura può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

20. Qualora andasse totalmente eroso il massimale iniziale del Lotto, gli eventuali incrementi concessi da Consip non concorrono al calcolo del quantitativo di cui al precedente comma 18, che rimane pertanto fermo al 50% del massimale iniziale.
21. Per le Forniture a Prezzo Fisso i 4 Quarter di riferimento delle Delivery sono esclusivamente quelli definiti nella tabella di cui all'art. 2 lett. g) del presente Capitolato. Detti Quarter di riferimento (Colonna "C" della suddetta tabella) sono identificati in funzione della m -esima Data di Attivazione della Delivery (Colonna "B" della suddetta tabella). Il Prezzo Fisso è calcolato e reso noto da Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it. Per ogni periodo di cui alla Colonna "A" della suddetta tabella, viene reso noto solo il Prezzo Fisso acquistabile per la prima Delivery disponibile. Le Amministrazioni Contraenti possono acquistare il Prezzo Fisso anche per Delivery successive alla prima disponibile; per dette forniture, tuttavia, il Prezzo Fisso sarà reso noto solo successivamente, secondo le tempistiche identificate nella tabella di cui all'art. 2 lett. g) del presente Capitolato.

ARTICOLO 6

RECESSO E CESSAZIONE

1. L'Amministrazione che vuole cessare (discatura del Gruppo di Misura) la fornitura del gas invia tempestiva comunicazione al Fornitore per ottenere la lettura finale del consumo e la chiusura del Gruppo di Misura. Il Fornitore, a seguito della comunicazione dell'Amministrazione, predispone l'intervento di cessazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Premesso che le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura in caso di cambio del fornitore, così come descritto all'art. 6 comma 5 dello Schema di Convenzione, qualora l'Amministrazione, esclusivamente in caso di cambio esercente, receda unilateralmente dal Contratto di Fornitura, senza alcun accordo con il Fornitore, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere al Fornitore un importo pari al 10% del valore della fornitura non ancora eseguita. Ai fini del calcolo del valore del suddetto importo farà fede il quantitativo stimato nell'Ordinativo di Fornitura e:
 - per la Fornitura a Prezzo Variabile, il prezzo relativo al trimestre di recesso,
 - per la Fornitura a Prezzo Fisso, il prezzo definito all'art. 7 del presente Capitolato.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti, rispettivamente per le Forniture a Prezzo Variabile e per le Forniture a Prezzo Fisso, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati sulla base del:
 - 1.1 **Prezzo Variabile per i Lotti da 1 a 9** dato dalla somma:
 - a) dell'elemento $P_{FOR,t}$ - di seguito descritto -;
 - b) degli spread offerti ($D_{VAR,i}$) espressi in Eurocent/smc e differenziati per:



- Categoria d'Uso:
 - Termica (C1, C3, C5, T2);
 - Non Termica (C2, C4, T1 e Autotrazione);con C1, C3, C5, T2, C2, C4 e T1 così come definite nella Tabella n. 1 del TISG.
- Cluster di consumo
 - consumo annuo ≤ 200.000 smc;
 - consumo annuo > 200.000 smc.

1.2 **Prezzo Variabile per il Lotto 10 Italia** dato dalla somma:

- a) dell'elemento $P_{FOR,t}$ - di seguito descritto -;
- b) dello spread offerto ($D_{L10-VAR}$) espresso in Eurocent/smc unico per categoria d'uso e cluster di consumo.

1.3 **Prezzo Fisso per tutti i Lotti da 1 a 10**, come di seguito indicato:

- a) per la Categoria d'Uso Termica T (C1, C3, C5, T2):

$$P_{FIX,T,m} = P_{T,m} + D_{FIX}$$

dove:

- $P_{FIX,T,m}$: espresso in Eurocent/smc e calcolato alla quarta cifra decimale, è il prezzo del gas naturale che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la Delivery a decorrere dalla m -esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella di cui all'art. 2, lett. g) del presente Capitolato);
- $P_{T,m}$: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la Delivery a decorrere dalla m -esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella di cui all'art. 2, lett. g) del presente Capitolato). Il valore di $P_{T,m}$ per ciascuna Delivery, è calcolato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_{T,m} = 0,4 P_{Q1} + 0,1 P_{Q2} + 0,1 P_{Q3} + 0,4 P_{Q4}$$

dove:

- P_{Q1} , P_{Q2} , P_{Q3} , P_{Q4} : espressi in Eurocent/smc ed arrotondati alla quarta cifra decimale, sono le medie aritmetiche delle quotazioni giornaliere "Offer" dei 4 Quarter di riferimento della Delivery - identificati in funzione della m -esima Data di Attivazione della Delivery (tabella di cui all'art. 2, lett. g) del presente Capitolato) - rilevate, da ICIS-Heren, nei primi 15 giorni solari del terzo mese antecedente la m -esima data di Attivazione della Delivery e pubblicate sull'Heren European Spot Gas Markets nel prospetto "TTF Price Assessment" del Market Netherlands;
- D_{FIX} : è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore per ogni Lotto.

- b) per la Categoria d'Uso Non Termica NT (C2, C4, T1, Autotrazione):

$$P_{FIX,NT,m} = P_{NT,m} + D_{FIX}$$

dove:



- **P_{FIX,NT,m}**: espresso in Eurocent/smc e calcolato alla quarta cifra decimale, è il prezzo del gas naturale che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la Delivery a decorrere dalla *m*-esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella di cui all'art. 2, lett. *g*) del presente Capitolato).
- **P_{NT,m}**: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la Delivery a decorrere dalla *m*-esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella di cui all'art. 2, lett. *g*) del presente Capitolato). Il valore di **P_{NT,m}** per ciascuna Delivery, è calcolato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_{NT,m} = 0,25 P_{Q1} + 0,25 P_{Q2} + 0,25 P_{Q3} + 0,25 P_{Q4}$$

dove:

- **P_{Q1}, P_{Q2}, P_{Q3}, P_{Q4}**: espressi in Eurocent/smc ed arrotondati alla quarta cifra decimale, sono le medie aritmetiche delle quotazioni giornaliere "Offer" dei 4 Quarter di riferimento della Delivery - identificati in funzione della *m*-esima Data di Attivazione della Delivery (tabella di cui all'art. 2, lett. *g*) del presente Capitolato - rilevate, da *ICIS-Heren*, nei primi 15 giorni solari del terzo mese antecedente la *m*-esima data di Attivazione della Delivery e pubblicate *sull'Heren European Spot Gas Markets* nel prospetto "TTF Price Assessment" del *Market Netherlands*;
- **D_{FIX}**: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore per ogni Lotto.

Le quotazioni giornaliere dei Quarter, pubblicate in Euro/MWh *sull'Heren European Spot Gas Markets*, saranno convertite in Eurocent/smc, al PCS di riferimento del seguente capitolato, utilizzando il seguente fattore di conversione: 1 Euro/MWh = 1,058333 Eurocent/smc.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Consip ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
3. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente punto 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione:
 - a) il servizio di distribuzione ed i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente;
 - b) le componenti tariffarie:
 - ϕ di cui alla deliberazione 514/2013 dell'ARERA e s.m.i.;
 - S_D di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'ARERA e s.m.i..
 - c) i corrispettivi unitari variabili:
 - CRV^{FG} di cui alla deliberazione n. 366/19 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^I di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^{OS} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^{BL} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;



- CRVST di cui alla deliberazione n. 782/17 dell'ARERA e s.m.i..
- d) per i PdC (c.d. *diretti*) le componenti tariffarie:
 - GS_T, RE_T, di cui alla deliberazione n. 93/10 dell'ARERA e s.m.i.;
 - UG_{3T} di cui alla deliberazione n. 134/14 dell'ARERA e s.m.i..
- e) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
- f) per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM);
- g) i costi di cui al successivo art. 12.

Si precisa che, ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, di cui alle lettere a), b), c) e d) riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere dopo la pubblicazione della gara, sarà a carico dell'Amministrazione contraente.

4. I corrispettivi di cui al precedente punto 1 si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3.
5. Il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni smc fatturato all'Amministrazione.
6. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, commi 3 e 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo unitario per le Forniture a Prezzo Variabile, di cui al precedente comma 1.1 e 1.2, espresso in Eurocent/smc sarà trimestralmente aggiornato come di seguito:

- **Per i Lotti da 1 a 9:**

$$P_{VAR,i,t} = P_{FOR,t} + D_{VAR,i}$$

- **Per il Lotto 10 Italia:**

$$P_{VAR,t} = P_{FOR,t} + D_{L10-VAR}$$

dove:

- $P_{VAR,i,t}$: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del trimestre t -esimo, differenziato per ciascuna combinazione i -esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale.
- $P_{VAR,t}$: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del trimestre t -esimo, calcolato alla quarta cifra decimale.
- $P_{FOR,t}$: espresso in Eurocent/smc ed arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t -esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t -esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t -esimo.
- $D_{VAR,i}$: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore per i Lotti da 1 a 9 e differenziato per ciascuna combinazione i -esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo.
- $D_{L10-VAR}$: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore per il Lotto 10 Italia unico per Categoria d'Uso e Cluster di consumo.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Consip ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.



7. Non è prevista l'applicazione di ulteriori oneri all'Amministrazione, a qualsiasi titolo, nel caso di:
 - a) consumi effettivi differenti da quelli stimati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura;
 - b) rapporto (α) tra volumi invernali e volumi annuali diverso da quello stimato dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura;
 - c) supero della Capacità giornaliera contrattualmente impegnata.
8. Per le utenze per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo inferiore al consumo effettivo, il Fornitore applicherà comunque il prezzo offerto in sede di gara relativo al cluster dichiarato nell'Ordinativo di Fornitura.
9. Per le utenze per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo superiore al consumo effettivo, è facoltà del Fornitore applicare il prezzo offerto in sede di gara per il cluster di effettiva pertinenza.

ARTICOLO 8

FATTURAZIONE DEI CONSUMI

1. Ciascuna fattura, nel rispetto della normativa vigente, dovrà contenere il dettaglio dei singoli PdC/PdR cui si riferisce e dovrà dare evidenza separata dei relativi costi della distribuzione locale, se presenti e di ogni altro elemento costituente la fattura.
2. Relativamente ai costi di distribuzione il Fornitore, su esplicita richiesta dell'Amministrazione Contraente, dovrà produrre la documentazione attestante la loro determinazione (ad esempio, copia delle fatture del distributore locale).
3. Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto e dovrà essere intestata e trasmessa all'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
4. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della tipologia di fornitura, se a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, all'interno del documento di fatturazione.

ARTICOLO 9

GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas naturale quali, a titolo esemplificativo la continuità del servizio, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione e i gestori di Reti cui l'Amministrazione è allacciata. Pertanto tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione della presente Convenzione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della stessa, connessi con eventuali pretese della medesima, nei confronti del gestore della rete e/o il distributore locale a cui è allacciata.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15 delle Condizioni Generali e all'art. 9 commi 11 e 12 dello Schema di Convenzione, in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli contratti di fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed



- unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o da Consip S.p.A. ciascuno per quanto di propria competenza.
3. Le prestazioni contrattuali da parte del Fornitore dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
 4. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare l'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura.
 5. L'Amministrazione si obbliga a non procedere ad alcun intervento di qualsiasi natura e comunque a non manomettere impianti, apparecchi e materiali (ad es. smontaggio e rimontaggio o sostituzione di parti di impianto; manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riparazione ecc.). L'Amministrazione si impegna altresì a non rimuovere, cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali del Distributore Locale.
 6. L'Amministrazione rimane responsabile dei consumi e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature e di quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Gruppo di Misura, e ciò sino alla effettiva chiusura del Gruppo di Misura medesimo.
 7. L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ad anagrafica delle utenze, ivi inclusa la Categoria d'Uso, recapiti e referenti dell'Amministrazione, restando, pertanto responsabile di qualsivoglia disagio conseguente alla mancata comunicazione della variazione.
 8. Il Fornitore, per ciascuna utenza, dovrà provvedere a stipulare tutti i contratti di trasporto e distribuzione e gli atti necessari per procedere all'attivazione della fornitura di gas naturale nelle tempistiche previste dal Codice di Rete del trasportatore di competenza.

ARTICOLO 10

ASSISTENZA ALLE AMMINISTRAZIONI

1. Il Fornitore, a partire dalla data di attivazione della Convenzione e fino al termine di tutti i contratti attuativi, deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, un numero telefonico che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate (Contact center) ed un numero di fax, dedicati alla Convenzione in oggetto, relativo alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - richieste di informazioni circa la Convenzione;
 - ricezione dello/gli Ordinativo/i di Fornitura;
 - richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
 - richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
 - richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica



e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17.30 oppure dalle ore 9.00 alle ore 18:00.

L'aggiudicatario in fase di stipula della Convenzione ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo o posticipo).

2. Nel medesimo termine, il Fornitore deve comunicare un indirizzo e-mail dedicato alla Convenzione in oggetto.
3. Nel medesimo termine, il Fornitore mette a disposizione delle Amministrazioni il nominativo di un referente della Convenzione dotato di un numero telefonico, di fax ed indirizzo e-mail. La disponibilità del referente sarà indicata dal Fornitore a partire dalla data di attivazione della Convenzione.

ARTICOLO 11

VERIFICHE ISPETTIVE

1. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - apposite verifiche ispettive.
2. I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione nei tempi indicati nelle Condizioni Generali. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'Organismo di Ispezione anche a Consip in copia conoscenza. I costi a carico del Fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari a:
 - Euro 9.400,00 (novemilaquattrocento/00) per il Lotto 1,
 - Euro 11.400,00 (undicimilaquattrocento/00) per il Lotto 2,
 - Euro 10.050,00 (diecimilacinquanta/00) per il Lotto 3,
 - Euro 9.400,00 (novemilaquattrocento/00) per il Lotto 4,
 - Euro 9.400,00 (novemilaquattrocento/00) per il Lotto 5,
 - Euro 9.700,00 (novemilasettecento/00) per il Lotto 6,
 - Euro 5.050,00 (cinquemilacinquanta/00) per il Lotto 7,
 - Euro 8.050,00 (ottomilacinquanta/00) per il Lotto 8,
 - Euro 7.700,00 (settemilasettecento/00) per il Lotto 9;
 - Euro 1.000,00 (mille/00) per il Lotto 10;e comunque fino ad un importo massimo pari allo 0,1% del valore complessivo dell'importo erogato risultante dai flussi di rendicontazione di cui all'appendice al Capitolato Tecnico "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni".
3. Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive riportato nelle pagine seguenti. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della



Convenzione. Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono anch’esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine. Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l’utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità grave”.

4. Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l’Amministrazione Contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività.
5. L’Organismo di Ispezione, su indicazioni di Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l’importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.



ALLEGATO A – SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1) Data di attivazione della fornitura	Il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso <u>entro le ore 24:00 del 15 del mese</u> , ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso <u>dopo le ore 24:00 del 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti.</u>	Art. 5 del Capitolato Tecnico e Art. 7 dello Schema di Convenzione	Confronto fra la data di attivazione della fornitura e la data di attivazione della fornitura prevista in Convenzione	Ordinativo di fornitura definitivo e accettato dal Fornitore e documentazione attestante la data effettiva di attivazione della fornitura proveniente dal Fornitore (ad esempio prima fattura emessa)	Conformità: corrispondenza tra la data di attivazione della fornitura confermata dal fornitore e la data di attivazione della fornitura prevista Non conformità grave: non corrispondenza tra la data di attivazione della fornitura confermata dal fornitore e la data di attivazione della fornitura prevista	Si



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1) Verifica Quantità ordinata	Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell' <i>Allegato 1- Elenco delle utenze</i> . Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PdC/PdR per i quali viene dettagliata la richiesta l'attivazione.	Art. 6 comma 6 dello Schema di Convenzione	Confronto fra la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine ed il quantitativo totale richiesto nell' <i>Allegato 1- Elenco delle utenze</i> .	Ordinativo di fornitura definitivo e accettato dal Fornitore ed <i>Allegato 1 – Elenco delle utenze</i> .	Conformità: corrispondenza tra la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" ed il quantitativo totale richiesto nell' <i>Allegato 1- Elenco delle utenze</i> . Non conformità grave: non corrispondenza tra "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" ed il quantitativo totale richiesto nell' <i>Allegato 1- Elenco delle utenze</i> .	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.1) Fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza tra il Prezzo Fisso/Prezzo Variabile, eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, e quello applicato in fattura calcolato come previsto all'articolo 7, del Capitolato Tecnico.	Art. 7 del Capitolato Tecnico e Art. 9 dello Schema di Convenzione	Confronto per le Forniture a Prezzo Fisso/Prezzo Variabile eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, ed il prezzo applicato in fattura.	Allegato "C" alla Convenzione (Corrispettivi); corrispettivi riportati sul sito www.acquistinretepa.it aggiornati come previsto in Convenzione; fatture emesse	Conformità: corrispondenza tra il prezzo previsto in Convenzione e quello applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra il prezzo previsto in Convenzione e quello applicato in fattura.	No
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.2) Comunicazione di scadenza dei contratti attuativi	Il Fornitore comunica ad ogni Amministrazione, <u>tre mesi prima della scadenza dei Contratti di fornitura</u> , anche unitamente al documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura.	Art. 6, comma 2 dello Schema di Convenzione	Verifica invio della comunicazione di scadenza del Contratto entro la tempistica prevista	Comunicazione data di scadenza Contratto inviata dal Fornitore	Conformità: invio della comunicazione entro la tempistica prevista. Non conformità grave: mancato invio o invio della comunicazione fuori la tempistica prevista.	Si



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.3) Riferimento alla Convenzione	Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto	Art. 8, comma 3 del Capitolato Tecnico	Verifica in fattura della presenza di un riferimento alla Convenzione	Fattura emessa dal Fornitore	Conformità: presenza nella fattura del riferimento alla Convenzione Non conformità grave: Assenza nella fattura del riferimento alla Convenzione.	No
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.4) Riferimento al tipo fornitura: Fornitura a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile	Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento al tipo di fornitura acquistata	Art.8, comma 4 del Capitolato Tecnico	Verifica in fattura della presenza di un riferimento al tipo di Prodotto: Prezzo Fisso o Prezzo Variabile	Fattura emessa dal Fornitore	Conformità: presenza nella fattura del riferimento al prodotto di riferimento Non conformità grave: assenza nella fattura del riferimento al prodotto di riferimento	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
D - Qualità del contact center del fornitore	D.1) Contact center	Verificare gli orari di ricezione delle chiamate: per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17.30 oppure dalle ore 9.00 alle ore 18:00. L'aggiudicatario in fase di stipula della Convenzione ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo o posticipo).	Art. 10 del Capitolato Tecnico	Verifica attraverso una campagna di 100 telefonate in BLIND TEST ripartite in orari differenti di differenti giornate lavorative	n.a.	Conforme: gli orari del contact center sono rispettati. Conforme con Osservazioni: gli orari di disponibilità del contact center non sono rispettati fino al 10 % (compreso) delle telefonate. Non Conformità Lieve: gli orari di disponibilità del contact center non sono rispettati dal 10% al 20% (compreso) delle telefonate. Non Conformità Importante: gli orari di disponibilità del contact center non sono rispettati dal 20% al 30% (compreso) delle telefonate. Non Conformità Grave: gli orari di disponibilità del contact center non sono rispettati per oltre il 30 % delle telefonate.	NO

ARTICOLO 12

RICHIESTE DI NUOVI ALLACCI ALLA RETE

1. La richiesta di nuovi allacci alla Rete avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni dell'Ordinativo di Fornitura di un apposito ordinativo di fornitura dedicato ai nuovi allacci *"Allegato 2 – Nuovi allacci"*.
2. Per ogni richiesta di nuovo allaccio, gli Ordinativi di Fornitura devono essere inviati dalle Amministrazioni con l'indicazione della potenza richiesta (kW) unitamente alla miglior stima del consumo di 12 mesi, secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1 (obbligatorio all'ODA) – *Elenco delle utenze*.
3. Successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Le Amministrazioni, ai fini del buon esito del suddetto allaccio, sono altresì tenute ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della Rete richieda.
4. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale variazione della Data di attivazione della fornitura.
5. Qualora per cause imputabili all'Amministrazione non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo ai nuovi allacci, s'intenderà risolto di diritto.
6. Le forniture, avviate al termine della realizzazione nuovi allacci alla Rete, hanno una durata di 12 mesi e sono a Prezzo Variabile.
7. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 6, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell'ambito della medesima convenzione.
8. Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre l'Amministrazione è tenuta a versare al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuovo allaccio pari a Euro 26,48.

ARTICOLO 13

FLUSSO DATAMART

1. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A.. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati nell'Allegato *"Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni"*.



ARTICOLO 14

SERVIZI RELATIVI AL SOLO LOTTO 10 – ITALIA

1. Su richiesta dell'Amministrazione contraente, il Fornitore è obbligato a rendere un servizio di reportistica che consiste nel trasmettere mensilmente i dati di fatturazione per via telematica direttamente sul server indicato dall'Amministrazione contraente. I dati di fatturazione, per ogni PdC/PdR, dovranno essere forniti telematicamente sotto forma di file in formato *.xml* o *.txt*. All'attivazione di tale servizio, dovrà inoltre essere fornita dettagliata documentazione sui tracciati dei file forniti e sui contenuti dei campi. Resta fermo che l'Amministrazione contraente dovrà concordare per tempo le modalità tecniche di detto servizio con il Fornitore al fine di assicurare l'interfacciamento automatico tra i rispettivi sistemi e database, ivi compreso il meccanismo di notifica dell'avvenuto caricamento dei tracciati concordati.
2. Qualora il Fornitore sia in possesso di un servizio di accesso da remoto alle fatture on-line destinato a tipologie contrattuali Grandi Clienti business/PA, utile per la consultazione e il download delle stesse, s'impegna a renderlo disponibile, senza oneri aggiuntivi, alle Amministrazioni contraenti che ne faranno richiesta.
3. Il Fornitore informa Consip della possibilità di rendere disponibile il servizio di cui al precedente comma e rende note la descrizione delle funzionalità e le relative modalità di accesso all'attivazione della Convenzione.
4. Il Fornitore comunica le generalità, indirizzo e-mail e telefono cellulare dell'account dedicato (persona fisica), di cui all'art. 6 comma 11, lett. f) della Convenzione, all'accettazione dell'ordinativo di fornitura. Si precisa che il servizio di account dedicato si aggiunge al servizio di contact center di cui al precedente art. 10.

Lotto 1: Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria	Fornitore: Estra Energie
Lotto 2: Lombardia	Fornitore: Soenergy S.
Lotto 3: Veneto, Trentino Alto Adige	Fornitore: Soenergy S.
Lotto 4: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia	Fornitore: Soenergy S.
Lotto 5: Toscana, Umbria, Marche	Fornitore: Estra Energie
Lotto 6: Lazio	Fornitore: Estra Energie
Lotto 7: Abruzzo, Molise	Fornitore: Hera Comm S
Lotto 8: Campania, Puglia, Basilicata	Fornitore: Estra Energie
Lotto 9: Calabria, Sicilia	Fornitore: Estra Energie
Lotto 10: Italia	Fornitore: Estra Energie

[valorizzazione prezzo fisso](#)[prezzo fisso - corrispettivi](#)[spread e sconti offerti](#)[indice di aggiornamento prezzo variabile](#)[prezzo variabile - corrispettivi](#)

Sono totalmente a carico dell'Amministrazione:

- il Servizio di Distribuzione ed eventuali relativi oneri;
- le componenti tariffarie:
 - ϕ di cui alla deliberazione 514/2013 dell'ARERA e s.m.i.;
 - SD di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'ARERA e s.m.i.;
- i corrispettivi unitari variabili:
 - CRVI di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRVFG di cui alla deliberazione n. 92/08 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRVOS di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRVBL di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRVST di cui alla deliberazione n. 782/17 dell'ARERA e s.m.i.;
- per i PdC (c.d. diretti) le componenti tariffarie:
 - GST, RET, di cui alla deliberazione n. 93/10 dell'ARERA e s.m.i.;
 - UG3T di cui alla deliberazione n. 134/14 dell'ARERA e s.m.i.;
- le Imposte e le Addizionali
- per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM)

Si segnala che il presente configuratore rappresenta un mero strumento di ausilio diretto a fornire delle indicazioni di massima in ordine al possibile utilizzo della Convenzione da relazione a sue specifiche esigenze. Consip S.p.A. ed il M.E.F. non assumono pertanto responsabilità alcuna in ordine ad eventuali errori/inesattezze contenuti nel software e calcolo che compongono il configuratore, ovvero anche ad eventuali errori nell'utilizzo di detti strumenti. Restano ferme tutte le condizioni contenute nella Convenzione e relativi allegati, pertanto, si rinvia integralmente.



S.r.l.

r.l.

r.l.

r.l.

S.r.l.

S.r.l.

S.r.l.

S.r.l.

S.r.l.

S.r.l.



parte della singola P.A. in
/o nel foglio elettronico di
ivi allegati, alla cui attenta

Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria

Lotto 2 - Lombardia

Lotto 3 - Veneto, Trentino Alto Adige

Lotto 4 - Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia

Lotto 5 - Toscana, Umbria, Marche

Lotto 6 - Lazio

Lotto 7 - Abruzzo, Molise

Lotto 8 - Campania, Puglia, Basilicata

Lotto 9 - Calabria, Sicilia

Lotto 10 - Italia

Categorie d'uso come definite nella Tabella n. 1 del TISG:

- C1 = riscaldamento
- C2 = uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria
- C3 = riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acs
- C4 = uso condizionamento
- C5 = uso condizionamento + riscaldamento
- T1 = uso tecnologico
- T2 = uso tecnologico + riscaldamento

N.B.: Tutti i valori sono espressi in Eurocent/sm

PREZZO VARIABILE	
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	
<= 200.000 smc	> 200.000 smc
V _{VAR1}	V _{VAR2}
6,65	6,75
7,98	5,29
7,98	5,49
7,98	5,03
5,95	5,85
5,85	5,95
5,86	5,86
7,35	7,55
7,35	7,35

PREZZO VARIABILE	
Tutte le Categorie d'uso e Cluster	
	D _{L10} VAR
	5,85

ic e si riferiscono ad un PCS di **0,0381 Gj/sm**

vi per la fornitura di Gas Naturale 12^a edizione

Spread e sconto offerti

	PREZZO FISSO
Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)	TUTTE le Categorie d'uso
V _{VAR3}	V _{FIX}
6,25	6,75
3,35	3,73
5,77	4,32
0,01	4,98
4,05	5,95
6,55	6,55
5,47	6,08
6,25	7,55
6,65	7,55

	PREZZO FISSO
di consumo	TUTTE le Categorie d'uso
	D _{L10} FIX
	6,05

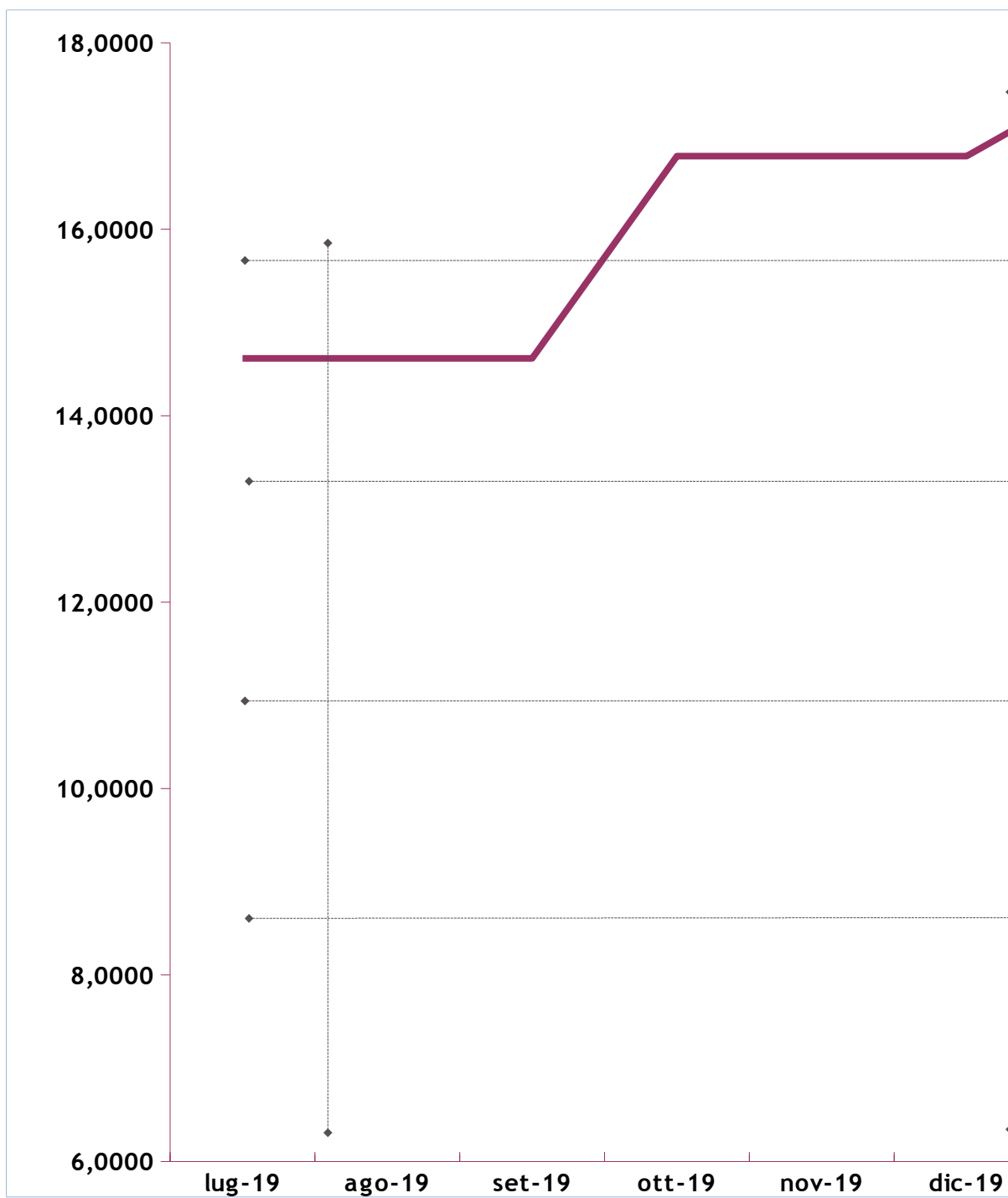
IC



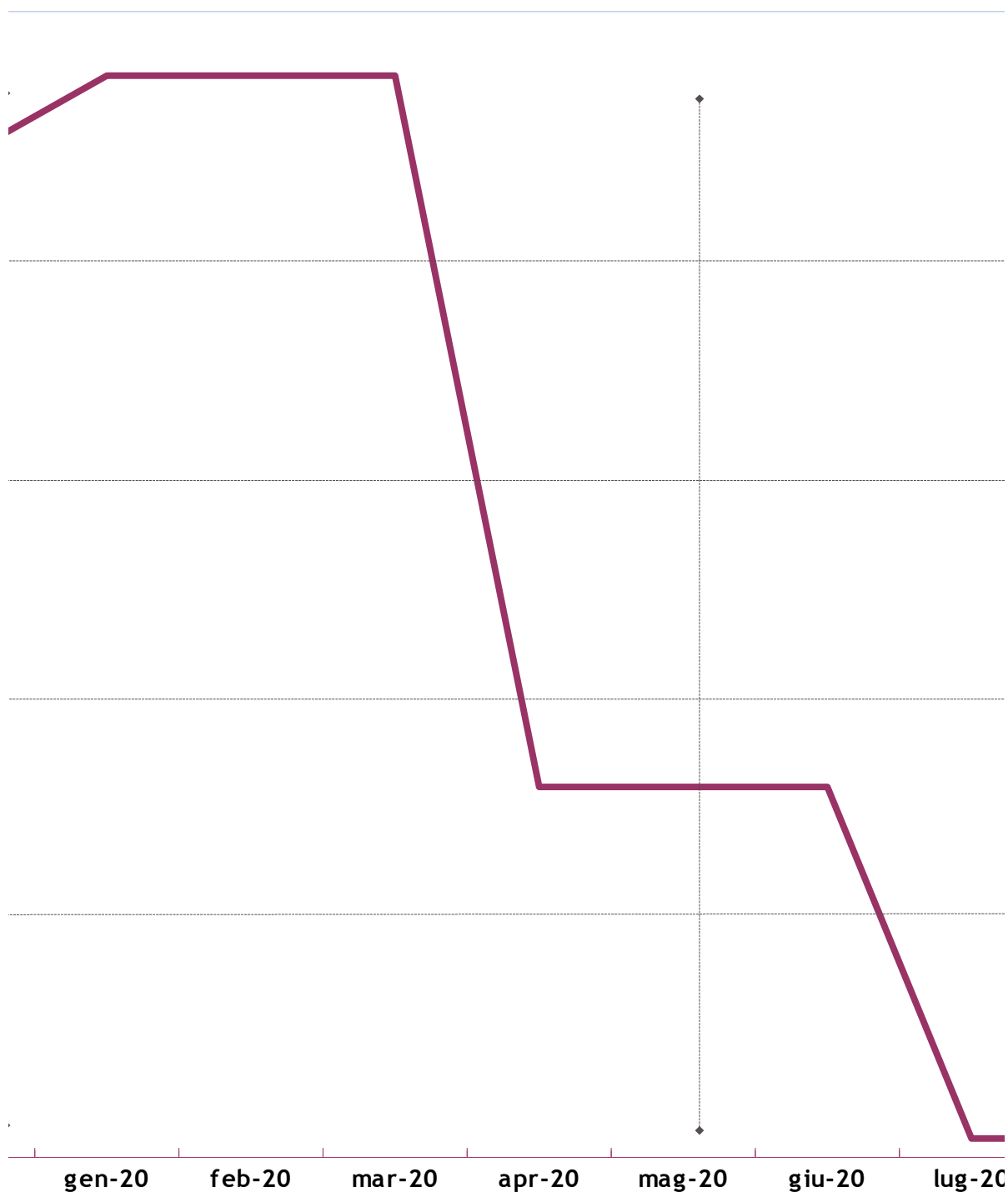
SCONTO PA VIRTUOSE	
	0,30
	0,01
	0,01
	0,01
	1,50
	1,00
	1,50
	1,00
	1,00

[torna al SOMMARIO](#)

SCONTO PA VIRTUOSE	
	1,00



• $P_{FOR,t}$: espresso in Eurocent/smc, è l'elemento a copertura de quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimc



L'INDICE: $P_{FOR,t}$

Costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica dei costi del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare a cui si riferisce il trimestre t-esimo.

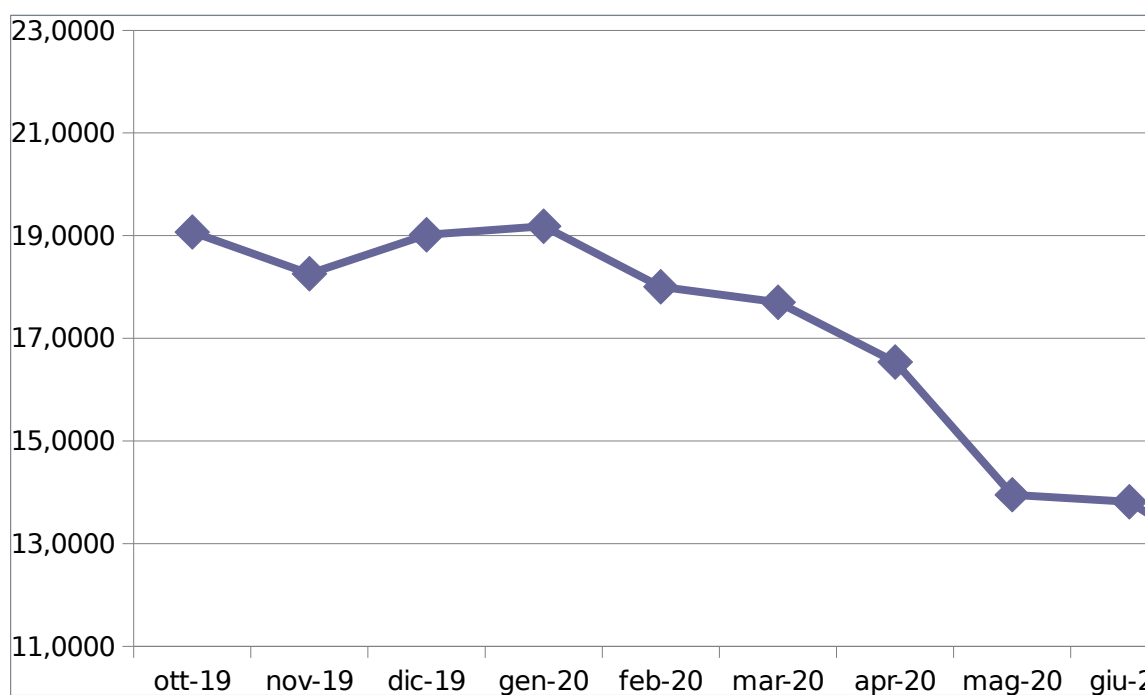
torna al SOMMARIO

	P_{FOR,t}
gen-19	26,3711
feb-19	26,3711
mar-19	26,3711
apr-19	19,0447
mag-19	19,0447
giu-19	19,0447
lug-19	14,6151
ago-19	14,6151
set-19	14,6151
ott-19	16,7840
nov-19	16,7840
dic-19	16,7840
gen-20	17,6603
feb-20	17,6603
mar-20	17,6603
apr-20	9,9927
mag-20	9,9927
giu-20	9,9927
lug-20	6,2031
ago-20	6,2031
set-20	6,2031

ago-20 set-20

etica delle
ntecedente

CATEGORIA D'USO TERMICA		
Mese di attivazione	$P_{T,m}$	Valido per
gen-19	27,5092	1 gennaio 2
feb-19	25,2025	1 febbraio
mar-19	24,1628	1 marzo 2
apr-19	23,0754	1 aprile .
mag-19	22,0114	1 maggio
giu-19	21,0757	1 giugno .
lug-19	20,9028	1 luglio 2
ago-19	20,5515	1 agosto
set-19	19,5998	1 settembr
ott-19	19,0716	1 ottobre 2
nov-19	18,2572	1 novembre
dic-19	19,0188	1 dicembre 2
gen-20	19,1854	1 gennaio 2
feb-20	18,0025	1 febbraio
mar-20	17,7022	1 marzo 2
apr-20	16,5370	1 aprile .
mag-20	13,9541	1 maggio
giu-20	13,8189	1 giugno .
lug-20	12,3655	1 luglio 2
ago-20	11,6988	1 agosto
set-20	11,6657	1 settembr
ott-20	12,6307	1 ottobre 20



L'INDICE: $P_{T,m}$

- $P_{T,m}$: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è il costo di approvvigionamento del gas naturale, che rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata della Delivery, decorrendo dalla m -esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella del Capitolato tecnico). Il valore di $P_{T,m}$ per ciascuna Delivery, è calcolato secondo la seguente formula:

$$P_{T,m} = 0,4 P_{Q1} + 0,1 P_{Q2} + 0,1 P_{Q3} + 0,4 P_{Q4}$$

dove P_{Q1} , P_{Q2} , P_{Q3} , P_{Q4} sono espressi in Eurocent/smc ed arrotondati alla quarta cifra decimale, e rappresentano le medie aritmetiche delle quotazioni giornaliere "Offer" dei 4 Quarter di riferimento, identificati in funzione della m -esima Data di Attivazione della Delivery (tabella del Capitolato Tecnico) - rilevate, da ICIS-Heren, nei primi 15 giorni solari della m -esima data di Attivazione della Delivery e pubblicate sull'Heren Europe prospect "TTF Price Assessment" del Market Netherlands;

Le quotazioni giornaliere dei Quarter, pubblicate in Euro/MWh sull'Heren Europe prospect, saranno convertite in Eurocent/smc, al PCS di riferimento del seguente fattore di conversione: 1 Euro/MWh = 1,058333 Eurocent/smc.

le forniture da... al...

2019 - 31 dicembre 2019

2019 - 31 gennaio 2020

2019 - 28 febbraio 2020

2019 - 31 marzo 2020

2019 - 30 aprile 2020

2019 - 31 maggio 2020

2019 - 30 giugno 2020

2019 - 31 luglio 2020

2019 - 31 agosto 2020

2019 - 30 settembre 2020

2019 - 31 ottobre 2020

2019 - 30 novembre 2020

2020 - 31 dicembre 2020

2020 - 31 gennaio 2021

2020 - 29 febbraio 2021

2020 - 31 marzo 2021

2020 - 30 aprile 2021

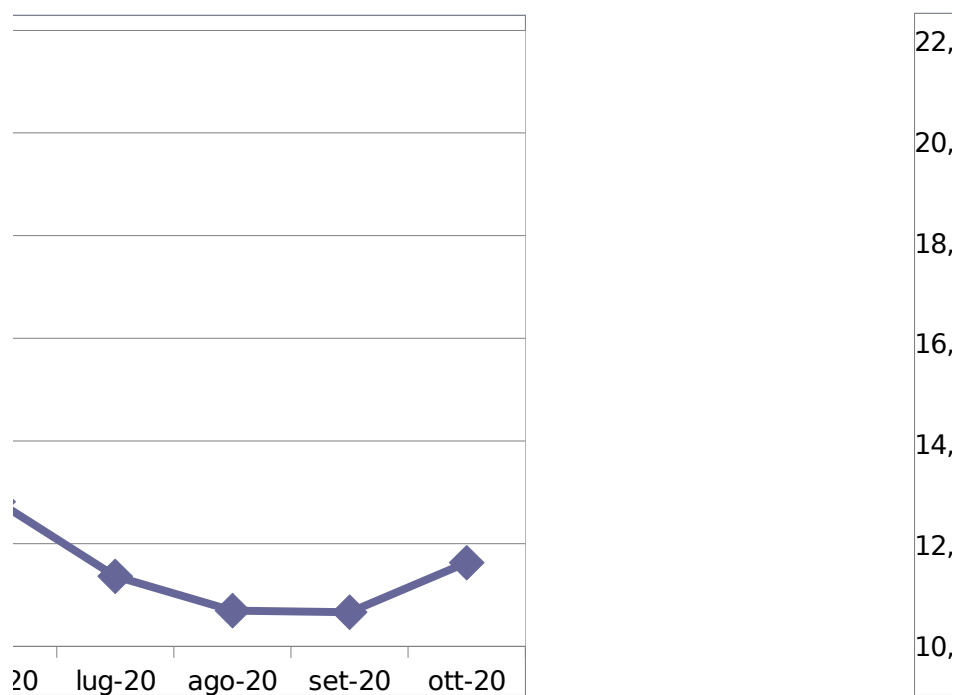
2020 - 31 maggio 2021

2020 - 30 giugno 2021

2020 - 31 luglio 2021

2020 - 31 agosto 2021

2020 - 30 settembre 2021

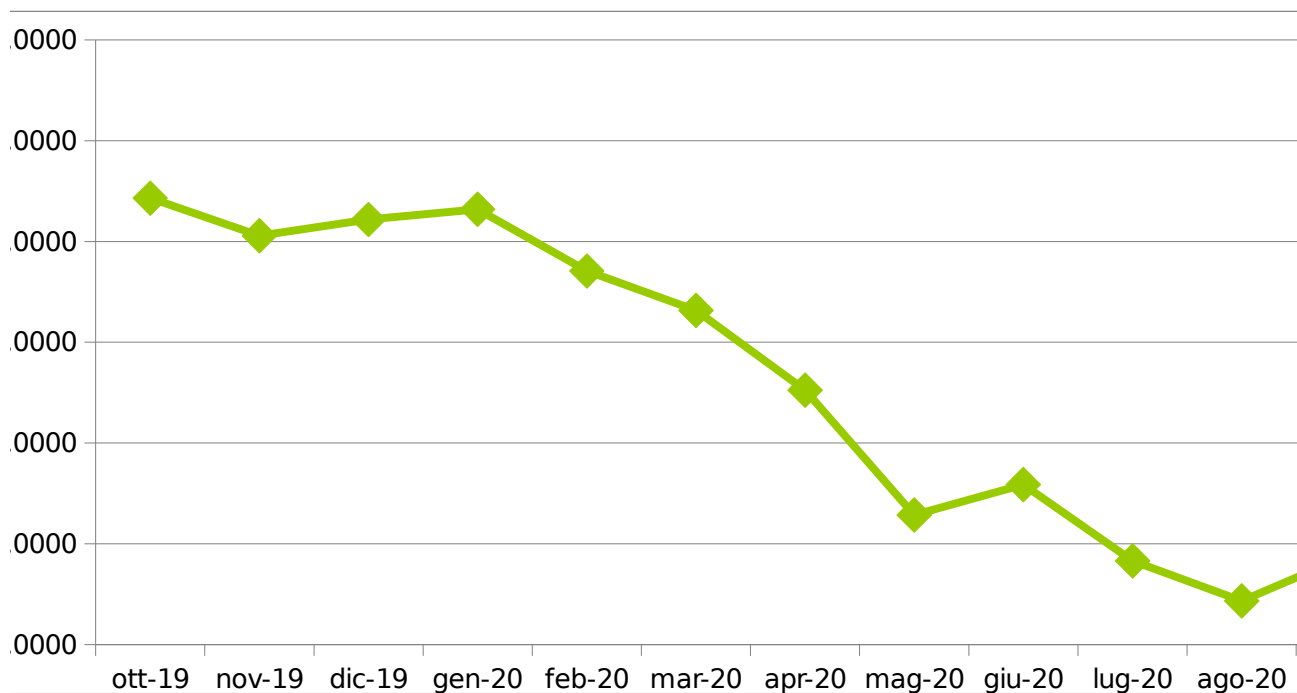


è l'elemento a copertura dei
abile per tutta la Delivery a
bella di cui all'art. 2, lett. g)
ato mediante l'applicazione

l'ultima cifra decimale, sono le
riferimento della Delivery -
bella di cui all'art. 2, lett. g)
il terzo mese antecedente la
European Spot Gas Markets nel

European Spot Gas Markets,
te capitolato, utilizzando il

CATEGORIA D'USO NON TERMICA		
Mese di attivazione	P _{NT,m}	Valido per le forniture
gen-19	27,5092	1 gennaio 2019 - 31 dic
feb-19	24,5690	1 febbraio 2019 - 31 ge
mar-19	23,6882	1 marzo 2019 - 28 feb
apr-19	22,5055	1 aprile 2019 - 31 ma
mag-19	21,0290	1 maggio 2019 - 30 ap
giu-19	20,2394	1 giugno 2019 - 31 ma
lug-19	19,9153	1 luglio 2019 - 30 giu
ago-19	19,3986	1 agosto 2019 - 31 lu
set-19	19,1228	1 settembre 2019 - 31 a
ott-19	18,8570	1 ottobre 2019 - 30 sett
nov-19	18,1126	1 novembre 2019 - 31 o
dic-19	18,4342	1 dicembre 2019 - 30 nov
gen-20	18,6399	1 gennaio 2020 - 31 dic
feb-20	17,4126	1 febbraio 2020 - 31 ge
mar-20	16,6330	1 marzo 2020 - 29 feb
apr-20	15,0495	1 aprile 2020 - 31 ma
mag-20	12,5730	1 maggio 2020 - 30 ap
giu-20	13,1734	1 giugno 2020 - 31 ma
lug-20	11,6608	1 luglio 2020 - 30 giu
ago-20	10,8658	1 agosto 2020 - 31 lu
set-20	11,7902	1 settembre 2020 - 31 a
ott-20	12,6964	1 ottobre 2020 - 30 set



L'INDICE: $P_{NT,m}$

• $P_{NT,m}$: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento costi di approvvigionamento del gas naturale, che rimarrà fisso ed invariabile per tutto il periodo che decorrerà dalla m -esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella di cui all'Allegato 1 del Capitolato Tecnico). Il valore di $P_{NT,m}$ per ciascuna Delivery, è calcolato mediante la seguente formula:

$$P_{NT,m} = 0,25 P_{Q1} + 0,25 P_{Q2} + 0,25 P_{Q3} + 0,25 P_{Q4}$$

dove P_{Q1} , P_{Q2} , P_{Q3} , P_{Q4} sono espressi in Eurocent/smc ed arrotondati alla quarta cifra decimale, e rappresentano le medie aritmetiche delle quotazioni giornaliere "Offer" dei 4 Quarter di riferimento identificati in funzione della m -esima Data di Attivazione della Delivery (tabella di cui all'Allegato 1 del Capitolato Tecnico) - rilevate, da ICIS-Heren, nei primi 15 giorni solari del terzo mese successivo alla m -esima data di Attivazione della Delivery e pubblicate sull'Heren European Spot Price Assessment prospecto "TTF Price Assessment" del Market Netherlands;

Le quotazioni giornaliere dei Quarter, pubblicate in Euro/MWh sull'Heren European Spot Price Assessment, saranno convertite in Eurocent/smc, al PCS di riferimento del seguente capitolato, mediante il seguente fattore di conversione: 1 Euro/MWh = 1,058333 Eurocent/smc.

e da... al...

[torna al SOMMARIO](#)

- embre 2019
- ennaio 2020
- braio 2020
- marzo 2020
- aprile 2020
- aggio 2020
- giugno 2020
- luglio 2020
- agosto 2020
- settembre 2020
- ottobre 2020
- novembre 2020
- dicembre 2020
- ennaio 2021
- braio 2021
- marzo 2021
- aprile 2021
- aggio 2021
- giugno 2021
- luglio 2021
- agosto 2021
- settembre 2021**



o a copertura dei
tta la Delivery a
all'art. 2, lett. g)
te l'applicazione

lecimale, sono le
della Delivery -
all'art. 2, lett. g)
e antecedente la
Gas Markets nel

ot Gas Markets,
o, utilizzando il

Sconto PA Virtuose Lotto n. 1	S = 0,3 €cent/smc
Sconto PA Virtuose Lotti nn. 2, 3 e 4	S = 0,01 €cent/smc
Sconto PA Virtuose Lotto n. 5	S = 1,50 €cent/smc
Sconto PA Virtuose Lotto n. 6	S = 1,00 €cent/smc
Sconto PA Virtuose Lotto n. 7	S = 1,50 €cent/smc
Sconto PA Virtuose Lotto n. 8	S = 1,00 €cent/smc
Sconto PA Virtuose Lotto n. 9	S = 1,00 €cent/smc
Sconto PA Virtuose Lotto n. 10	S = 1,00 €cent/smc

Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria
Lotto 2 - Lombardia
Lotto 3 - Veneto, Trentino Alto Adige
Lotto 4 - Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia
Lotto 5 - Toscana, Umbria, Marche
Lotto 6 - Lazio
Lotto 7 - Abruzzo, Molise
Lotto 8 - Campania, Puglia, Basilicata
Lotto 9 - Calabria, Sicilia

Lotto 10 - Italia

Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria
Lotto 2 - Lombardia
Lotto 3 - Veneto, Trentino Alto Adige
Lotto 4 - Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia
Lotto 5 - Toscana, Umbria, Marche

Lotto 6 - Lazio
Lotto 7 - Abruzzo, Molise
Lotto 8 - Campania, Puglia, Basilicata
Lotto 9 - Calabria, Sicilia

Lotto 10 - Italia

Categorie d'uso come definite nella Tabella n. 1 del TISG:
• C1 = riscaldamento
• C2 = uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria
• C3 = riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acs
• C4 = uso condizionamento
• C5 = uso condizionamento + riscaldamento
• T1 = uso tecnologico
• T2 = uso tecnologico + riscaldamento

N.B.: Tutti i valori sono espressi in Eurocent/smc e si

Configuratore corrispettivi per la fornitura di Gas

PREZZO VARIABILE - Corrispettivi

I TRIMESTRE 2020		
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)		Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
<= 200.000 smc	> 200.000 smc	
24,3103	24,4103	23,9103
25,6403	22,9503	21,0103
25,6403	23,1503	23,4303
25,6403	22,6903	17,6703
23,6103	23,5103	21,7103
23,5103	23,6103	24,2103
23,5203	23,5203	23,1303
25,0103	25,2103	23,9103
25,0103	25,0103	24,3103
Unico per tutte le Categorie d'uso e Cluster di consumo		
23,5103		

III TRIMESTRE 2020		
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)		Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
<= 200.000 smc	> 200.000 smc	
12,8531	12,9531	12,4531
14,1831	11,4931	9,5531
14,1831	11,6931	11,9731
14,1831	11,2331	6,2131
12,1531	12,0531	10,2531

12,0531	12,1531	12,7531
12,0631	12,0631	11,6731
13,5531	13,7531	12,4531
13,5531	13,5531	12,8531
Unico per tutte le Categorie d'uso e Cluster di consumo		
12,0531		

*risultato riferiscono ad un PCS di **0,0381 Gj/smc***

II TRIMESTRE 2020		
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)		Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
<= 200.000 smc	> 200.000 smc	
16,6427	16,7427	16,2427
17,9727	15,2827	13,3427
17,9727	15,4827	15,7627
17,9727	15,0227	10,0027
15,9427	15,8427	14,0427
15,8427	15,9427	16,5427
15,8527	15,8527	15,4627
17,3427	17,5427	16,2427
17,3427	17,3427	16,6427
Unico per tutte le Categorie d'uso e Cluster di consumo		
15,8427		



[torna al SOMMARIO](#)

Sconto <i>PA Virtuose</i> Lotto n. 1	S = 0,3 €cent/smc
Sconto <i>PA Virtuose</i> Lotti nn. 2, 3 e 4	S = 0,01 €cent/smc
Sconto <i>PA Virtuose</i> Lotto n. 5	S = 1,50 €cent/smc
Sconto <i>PA Virtuose</i> Lotto n. 6	S = 1,00 €cent/smc
Sconto <i>PA Virtuose</i> Lotto n. 7	S = 1,50 €cent/smc
Sconto <i>PA Virtuose</i> Lotto n. 8	S = 1,00 €cent/smc
Sconto <i>PA Virtuose</i> Lotto n. 9	S = 1,00 €cent/smc
Sconto <i>PA Virtuose</i> Lotto n. 10	S = 1,00 €cent/smc

Acquistabile fino al:

Valido per le forniture da... al...

Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria
Lotto 2 - Lombardia
Lotto 3 - Veneto, Trentino Alto Adige
Lotto 4 - Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia
Lotto 5 - Toscana, Umbria, Marche
Lotto 6 - Lazio
Lotto 7 - Abruzzo, Molise
Lotto 8 - Campania, Puglia, Basilicata
Lotto 9 - Calabria, Sicilia
Lotto 10 - Italia

Acquistabile fino al:

Valido per le forniture da... al...

Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria
Lotto 2 - Lombardia
Lotto 3 - Veneto, Trentino Alto Adige
Lotto 4 - Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia
Lotto 5 - Toscana, Umbria, Marche
Lotto 6 - Lazio
Lotto 7 - Abruzzo, Molise
Lotto 8 - Campania, Puglia, Basilicata
Lotto 9 - Calabria, Sicilia
Lotto 10 - Italia

Acquistabile fino al:

Valido per le forniture da... al...

Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria
Lotto 2 - Lombardia
Lotto 3 - Veneto, Trentino Alto Adige
Lotto 4 - Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia
Lotto 5 - Toscana, Umbria, Marche
Lotto 6 - Lazio
Lotto 7 - Abruzzo, Molise
Lotto 8 - Campania, Puglia, Basilicata
Lotto 9 - Calabria, Sicilia
Lotto 10 - Italia

Categorie d'uso come definite nella Tabella n. 1 del TISG:
• C1 = riscaldamento
• C2 = uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria
• C3 = riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acs
• C4 = uso condizionamento
• C5 = uso condizionamento + riscaldamento
• T1 = uso tecnologico
• T2 = uso tecnologico + riscaldamento

N.B.: Tutti i valori sono espressi in Eurocent/smc e si ri

Configuratore corrispettivi per la fornitura

PREZZO FISSO - C

15 gennaio 2020	
1 marzo 2020 - 29 Febbraio 2021	
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
21,4322	20,3630
23,7522	22,6830

15 aprile 2020	
1 giugno 2020 - 31 maggio 2021	
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
20,5689	19,9234
17,5489	16,9034
18,1389	17,4934
18,7989	18,1534
19,7689	19,1234
20,3689	19,7234
19,8989	19,2534
21,3689	20,7234
21,3689	20,7234
19,8689	19,2234

15 luglio 2020	
1 settembre 2020 - 31 agosto 2021	
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
18,4157	18,5402
15,3957	15,5202
15,9857	16,1102
16,6457	16,7702
17,6157	17,7402
18,2157	18,3402
17,7457	17,8702
19,2157	19,3402
19,2157	19,3402
17,7157	17,8402

feriscono ad un PCS di **0,0381 Gj/smc**

15 febbraio 2020	
<i>1 aprile 2020 - 31 marzo 2021</i>	
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
20,2670	18,7795
20,8570	19,3695
21,5170	20,0295
22,5870	21,0995

15 maggio 2020	
<i>1 luglio 2020 - 30 giugno 2021</i>	
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
19,1155	18,4108
16,0955	15,3908
16,6855	15,9808
17,3455	16,6408
18,3155	17,6108
18,9155	18,2108
18,4455	17,7408
19,9155	19,2108
19,9155	19,2108
18,4155	17,7108

15 agosto 2020	
<i>1 ottobre 2020 - 30 settembre 2021</i>	
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
19,3807	19,4464
16,3607	16,4264
16,9507	17,0164
17,6107	17,6764
18,5807	18,6464
19,1807	19,2464
18,7107	18,7764
20,1807	20,2464
20,1807	20,2464
18,6807	18,7464

[**torna al SOMMARIO**](#)

15 marzo 2020	
<i>1 maggio 2020 - 30 aprile 2021</i>	
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
20,7041	19,3230
17,6841	16,3030
18,2741	16,8930
18,9341	17,5530
19,9041	18,5230
20,5041	19,1230
20,0341	18,6530
21,5041	20,1230
21,5041	20,1230
20,0041	18,6230

15 giugno 2020	
<i>1 agosto 2020 - 31 luglio 2021</i>	
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
18,4488	17,6158
15,4288	14,5958
16,0188	15,1858
16,6788	15,8458
17,6488	16,8158
18,2488	17,4158
17,7788	16,9458
19,2488	18,4158
19,2488	18,4158
17,7488	16,9158

PDR	DATA DI ATTIVAZIONE RICHIESTA	QUANTITA' ORDINATA	MERCATO DI PROVENIENZA	CODICE RE.MI.
15441000000155	1° novembre 2020	10	Libero	34619500
15441000046842	1° novembre 2020	985	Libero	34618800
15441000048355	1° novembre 2020	22420	Libero	34618800
15441000050907	1° novembre 2020	1900	Libero	34618800
15441000051033	1° novembre 2020	1640	Libero	34618800
15441000060074	1° novembre 2020	1095	Libero	34618800
15441000075999	1° novembre 2020	10	Libero	34624200
15441000076038	1° novembre 2020	10	Libero	34624200
15441000078138	1° novembre 2020	10	Libero	34617500
15441000080076	1° novembre 2020	10	Libero	34617500
15441000080451	1° novembre 2020	20	Libero	34618800
15441000084849	1° novembre 2020	985	Libero	34618800
15441000088210	1° novembre 2020	10	Libero	34618800
15441000090943	1° novembre 2020	10	Libero	34618800
15441000093628	1° novembre 2020	1955	Libero	34618800
15441000095039	1° novembre 2020	10	Libero	34618800
15441000100246	1° novembre 2020	10	Libero	34618800
15441000100375	1° novembre 2020	10	Libero	34618800
15441000101111	1° novembre 2020	10	Libero	34618800
15441000101230	1° novembre 2020	10	Libero	34618800
15441000101424	1° novembre 2020	20	Libero	34618800
15441000118989	1° novembre 2020	11140	Libero	34618800
15441000128004	1° novembre 2020	5085	Libero	34618800
15441000131183	1° novembre 2020	10	Libero	34618800
15441000133467	1° novembre 2020	1950	Libero	34617700
15441000134104	1° novembre 2020	3955	Libero	34618800
15441000135964	1° novembre 2020	2475	Libero	34618800
15441000157963	1° novembre 2020	1140	Libero	34618800
15441000177916	1° novembre 2020	5525	Libero	34624200
15441000179643	1° novembre 2020	1175	Libero	34624200
15441000192547	1° novembre 2020	1585	Libero	34624200
15441000193442	1° novembre 2020	215	Libero	34624200
15441000196419	1° novembre 2020	1850	Libero	34618201
15441000196420	1° novembre 2020	1190	Libero	34618201
15441000197780	1° novembre 2020	2480	Libero	34618201
15441000209864	1° novembre 2020	1725	Libero	34617500
15441000210657	1° novembre 2020	870	Libero	34617500
15441000218391	1° novembre 2020	9985	Libero	34617500
15441000218392	1° novembre 2020	5100	Libero	34617500
15441000235130	1° novembre 2020	4800	Libero	34619500
15441000237170	1° novembre 2020	1295	Libero	34619500
15441000248731	1° novembre 2020	1790	Libero	34624200
15441000251365	1° novembre 2020	5370	Libero	34618800
15441000287418	1° novembre 2020	510	Libero	34618800
15441000052724	1° novembre 2020	100	Libero	34617901

USO	TOPONIMO
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	VIA
C1 - Riscaldamento	VIA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	VIA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	CORSO
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
C1 - Riscaldamento	VIA
C1 - Riscaldamento	VIA
C2 - Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	VIA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	VIA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	VIA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	VIA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	VIA
C1 - Riscaldamento	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	VIA
C2 - Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	VIA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	PIAZZA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	PIAZZA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	PIAZZA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	PIAZZA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	PIAZZA
C1 - Riscaldamento	VIA
C1 - Riscaldamento	VIA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	VIA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	VIA
C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria	VIA
C1 - Riscaldamento	VIA
T2 - Uso tecnologico + riscaldamento	VIA
C1 - Riscaldamento	VIA

INDIRIZZO	N. CIVICO	COMUNE	PROV.	CAP
REPUBBLICA	41	SCANDIAN	RE	42019
F.LLI ROSSELLI	41/1	REGGIO N	RE	42123
F.LLI ROSSELLI	41/2	REGGIO N	RE	42123
F.LLI ROSSELLI	41	REGGIO N	RE	42123
F.LLI ROSSELLI	41/B	REGGIO N	RE	42123
F.LLI ROSSELLI	41	REGGIO N	RE	42123
IMPASTATO	5	CASTELN	RE	42035
IMPASTATO	5	CASTELN	RE	42035
PRATI	2	CORREGG	RE	42015
ROMA	13	CORREGG	RE	42015
F.LLI ROSSELLI	41/1	REGGIO N	RE	42123
F.LLI ROSSELLI	41	REGGIO N	RE	42123
FILIPPO RE	8	REGGIO N	RE	42121
FRANCHETTI	3	REGGIO N	RE	42121
GARIBALDI	29	REGGIO N	RE	42121
B. PASCAL	81	REGGIO N	RE	42123
MAKALLE'	4	REGGIO N	RE	42124
MAKALLE'	12	REGGIO N	RE	42124
MAKALLE'	14	REGGIO N	RE	42124
MAKALLE'	18	REGGIO N	RE	42124
XX SETTEMBRE	5	REGGIO N	RE	42124
GORIZIA	49	REGGIO N	RE	42124
MAKALLE'	14/A	REGGIO N	RE	42124
MAKALLE'	4	REGGIO N	RE	42124
ALDO MORO	10	CAMPEGI	RE	42040
MAKALLE'		REGGIO N	RE	42124
MANICARDI	1/1	REGGIO N	RE	42124
F.LLI ROSSELLI	41/A	REGGIO N	RE	42123
MICHELI	10/D	CASTELN	RE	42035
IMPASTATO	5	CASTELN	RE	42035
VIA GARFAGNO (LOC. FORA DI CAVOLA)	1	VILLA MIN	RE	42030
S. BARTOLOMEO	4	VILLA MIN	RE	42030
CAVOUR	28	MONTECC	RE	42027
CAVOUR	28	MONTECC	RE	42027
CAVOUR	28	MONTECC	RE	42027
GARIBALDI	7	CORREGG	RE	42015
GARIBALDI	7	CORREGG	RE	42015
PIO LA TORRE	13	CORREGG	RE	42015
PIO LA TORRE	13	CORREGG	RE	42015
DON P. BORGHI	6	SCANDIAN	RE	42019
VENERE	12/A	SCANDIAN	RE	42019
DELL'INDUSTRIA - FORA DI CAVOLA 9		TOANO	RE	42010
CANALINA	21	REGGIO N	RE	42123
CANALINA	21	REGGIO N	RE	42123
SACCO E VANZETTI	3	GUASTALL	RE	42016



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 555 del 11/08/2020.

Reggio Emilia, lì 11/08/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA